

REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI CORRELATE  
A PARTICOLARI ATTIVITA' DEI DIPENDENTI NONCHE' PER LA  
COSTITUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL "FONDO" PER I TECNICI DI  
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO

SOMMARIO

TITOLO I

- ART.1 (Campo di applicazione e normative)  
ART.2 (Fondo speciale notifiche)  
ART.3 (Fondo speciale contravvenzioni)  
ART.4 (Fondo per la lotta all'evasione ed all'elusione dei tributi locali)  
ART.5 (Fondo speciale per i tecnici)  
ART.5 BIS (sponsorizzazioni in economia)

TITOLO II

- ART.6 (Programmazione del sistema di finanziamento)  
ART.7 (Copertura finanziaria del "fondo")  
ART.8 (Termini di previsione finanziaria specifica)  
ART.9 (Valutazione delle prestazioni e dei soggetti impegnati nella pianificazione e per le progettazioni)  
ART.10 (Liquidazione del "fondo" per atti di pianificazione e per le progettazioni)  
ART.11 (Tecnica di distribuzione del "fondo")  
ART.12 (Conferimento di incarico per la pianificazione e la progettazione)  
ART.13 (Direzione lavori e collaudi)

TITOLO III

SEZ.I

- ART.14 (Economie di gestione)  
ART.15 (Oneri per iscrizione agli albi e per assicurazioni)  
ART.16 (Relazioni Sindacali)

SEZ.II

ART.17 (Entrata in vigore)

ALLEGATO A “Esempio di distribuzione del fondo”

TITOLO I

ART.1  
(Campo di applicazione e normative)

Il presente regolamento è adottato, in forza dell'art. 43, della Legge 27 dicembre 1997 n.449, come trasferito nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi degli artt. 4,15 e 17 del CCNL 1998/2001 (stipulato l'01.04.1999).

Il presente regolamento è conseguenza del contratto collettivo integrativo aziendale che per quanto attiene i principi di incentivazione delle prestazioni e della produttività ha stabilito rispetto alle entrate relative alla fattispecie seguenti:

- a) Notifiche;
- b) Contravvenzioni;
- c) Lotta all'evasione ed all'elusione dei tributi locali;
- d) Fondo speciale tecnici ex art. 18, legge 11 febbraio 1994, n.190 e ss.mm.ii.;
- e) Altri eventuali settori da individuare previo contrattazione decentrata integrativa;

di ripartire le risorse finanziarie che affluiscono a definire pari a 100 nel modo seguente:

- |  |     |
|--|-----|
| 1. fondo speciale per i partecipanti del settore                     | 85% |
| 2. fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività generale | 15% |

ART.2  
(Fondo speciale notifiche)

Per ciascun atto di notifica confluiscono nel fondo £.3.000 al fondo da dividere con le proporzioni di cui all'art.1 precedente, il resto è di competenza dell'Amministrazione, quando non si tratti degli atti del Ministero delle Finanze la cui cifra che confluisce al fondo è stabilita in .1.500 da ripartire come precisato in precedenza.

Quanto affluisce al fondo notifiche viene ripartito in parti assolutamente uguali a prescindere se le notifiche sono state effettuate da messo notificatore o vigile urbano o da altro dipendente o funzionario comunale, direttamente ed in funzione del numero delle notifiche effettuate da ciascuno.

La ripartizione di cui al presente articolo avviene trimestralmente a cura del settore che si occupa della contabilità del personale. Il provvedimento è atto dovuto ed inderogabile ed afferisce ai doveri d'ufficio.

ART.3  
(Fondo speciale contravvenzioni)

1. Il 15% di quanto spettante all'amministrazione comunale, ai fini dell'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii., per entrate relative a contravvenzioni effettuate dai dipendenti del corpo di polizia locale, urbana e rurale confluisce al fondo contravvenzioni ed è ripartito con i criteri di cui all'art.1 precedente.
2. La ripartizione di cui al presente articolo avviene in modo differenziato e con i punteggi seguenti:
  - vigile urbano punti 100
  - istruttore di vigilanza punti 100
  - istruttore direttivo di vigilanza punti 80
  - funzionario di vigilanza punti 60
3. La partizione di cui al presente articolo avviene trimestralmente a cura del settore che si occupa della contabilità del personale. Il provvedimento è atto dovuto ed inderogabile ed afferisce ai doveri d'ufficio.

#### ART.4

(Fondo per la lotta all'evasione ed all'elusione dei tributi locali)

1. Il 10% delle maggiori entrate tributarie locali, relative ad un anno finanziario rispetto ad un altro, dovute per effetto di progetti speciali relativi alla lotta all'evasione ed all'elusione dei tributi locali, confluisce nel fondo di cui al presente articolo.
2. La ripartizione di cui al presente articolo, nel rispetto della partizione generale di cui all'art.1, avviene in modo differenziato a beneficio dei soggetti partecipanti al progetto con i punteggi seguenti:
  - dipendenti di cat. B punti 30
  - dipendenti di cat. B.3 punti 50
  - dipendenti di cat. C punti 70
  - dipendenti di cat, D punti 80
  - dipendenti di cat. D.3 punti 90
3. la partizione di cui al presente articolo avviene annualmente a cura del settore che si occupa della contabilità del personale. Il provvedimento è atto dovuto ed inderogabile ed afferisce ai doveri d'ufficio.

#### ART.5

(Fondo Speciale per i tecnici)

1. Per quanto attiene al fondo speciale per i tecnici comunali si osservano le norme di cui all'art. 18 commi 1, 1 bis e 2 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e ss.mm.ii.
2. Esso, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 1 precedente, è da ripartire tra il personale dell'Amministrazione aggiudicatrice o titolare di atti di

pianificazione degli uffici tecnici tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, gli incaricati della redazione e gestione del piano della sicurezza, gli incaricati della direzione lavori, gli incaricati del collaudo nonché dei collaboratori degli anzi menzionati, comunque, denominati dall'ordinamento professionale vigente. Allorché il personale stesso abbia redatto direttamente i progetti o i piani. Di tale "fondo" beneficia anche il coordinatore unico di cui all'art. 7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e ss.mm.ii..

3. Analogamente si procede allorché trattasi di opere pubbliche o di lavori pubblici o manutentivi oppure se si tratti di atti di pianificazione generale, particolareggiata, o esecutiva.
4. Inoltre, il "fondo" è anche costituito per assolvere ai compensi relativi agli incarichi della direzione lavori e del collaudo, sempre svolti dai dipendenti dell'Ente.
5. Negli articoli successivi si definisce con la sola locuzione "fondo" il "fondo" di cui al comma 1 precedente.

#### ART.5 bis (Sponsorizzazioni ed economie)

1. In attuazione delle disposizioni dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n.449, sono determinate le risorse relative alle sponsorizzazioni, alle economie di gestione ed alle entrate per prestazioni a pagamento, erogate dal Comune.
2. In particolare per quanto attiene le sponsorizzazioni fatta 100 la misura di entrata, essa è così ripartita:
  - a) 65% a favore dell'Amministrazione;
  - b) 5% direttamente al responsabile del settore impegnato nella sponsorizzazione;
  - c) 30% da assegnare al fondo di cui all'art. 1 precedente con le misure dell'85% per gli addetti al settore di competenza ed il 15% per il fondo generale.
3. Per quanto attiene alle economie di gestione o sulla spesa per il personale individuate con criterio oggettivo l'economia, previa verifica a consuntivo, è così ripartita:
  - a) 50% all'Amministrazione;
  - b) 50% nel modo seguente: 42,5% agli addetti al Settore che hanno determinato l'economia ed il 7,5% al fondo generale;
- 4) Per quanto afferisce alle entrate per le prestazioni a pagamento – per le voci da destinare a produttività – si osserva quanto segue:
  - a) 65% a favore dell'Amministrazione;
  - b) 5% direttamente al responsabile del settore impegnato nelle prestazioni a pagamento;

- c) 30% da assegnare al fondo di cui all'art. 1 precedente con le misure del 85% per gli addetti al settore di competenza ed il 15% per il fondo generale.

## TITOLO II

### Art.6

#### (Programmazione del sistema di Finanziamento)

1. La Giunta Comunale nella proposta di bilancio, ed il Consiglio Comunale nell'approvazione del bilancio, prevedono la destinazione di una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti per le spese necessarie per:
  - La stesura dei progetti preliminari;
  - La stesura dei progetti definitivi;
  - La stesura dei progetti esecutivi;
  - Le indagini geologiche e geognostiche;
  - Gli studi per il finanziamento dei progetti;
  - L'adeguamento delle normative sopravvenute dei progetti già esistenti per opere da realizzare;
  - Stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 ss.mm.ii..
2. Con la delibera di richiesta del mutuo per le opere pubbliche da realizzare o da progettare ed affidare a terzi o per pianificare, è d'uopo si richieda anche il finanziamento per la copertura delle finalità di cui al comma 1° precedente.
3. Nella richiesta di finanziamento verso l'istituto mutuante è anche necessario, nel calcolo della somma richiesta, tener conto del disposto dell'art. 18, comma 1°, 1-bis e 2 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii., che prevede:
  - a) una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii., che è ripartita, per ogni singola opera o lavoro con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa che ha stabilito di assegnare della somma totale come sopra definita l'85% al fondo speciale per i tecnici ed il 15% da riservare al fondo generale di cui agli artt. 15 e 17 del CCNL 1998/2001 per lo sviluppo delle risorse umane e la produttività. In particolare la quota pari all'85% anzidetta tiene conto del Responsabile unico del procedimento, degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei

- lavori, del collaudo, nonché dei collaboratori dei tecnici anzi richiamati de competenti per materia;
- b) il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel presente regolamento, sempre con i criteri della divisione tra fondo speciale e fondo generale nelle misure dell'85% e 15%, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
4. Tali cifre servono per costituire il "Fondo" per le finalità di cui ai successivi artt. 7, 8 e 9.

#### ART. 7

##### (Copertura finanziaria del "Fondo")

1. Nel bilancio annuale di previsione dell'Ente è istituito obbligatoriamente un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote pari all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro preventivo oppure il 30% delle tariffe professionali relative ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva inclusi nella programmazione dell'Ente per l'anno di riferimento e per i quali venga affidata la progettazione al personale degli Uffici tecnici dell'Ente stesso.
2. Parimenti si procede, prevedendo in bilancio una spesa preventiva per la direzione dei lavori o del collaudo in corso d'opera, sempre svolto dai dipendenti degli uffici tecnici, allorché trattasi di opere o lavori, assumendo quale riferimento di erogazione di spesa agli interessati il 30% delle tariffe professionali dei tecnici stessi, da fare incidere sul fondo speciale costituito ai sensi dell'art. 6, comma 3°, lett. a) precedente.
3. I progetti preliminari definitivi o esecutivi hanno sempre le caratteristiche prescritte dall'art. 16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 8

##### (Termini di previsione finanziaria specifica)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi nonché agli studi e alle ricerche connesse, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa del bilancio preventivo, nel rispetto dell'art. 16, comma 7, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed è previsto apposito intervento, ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 9

(Valutazione delle prestazioni e dei soggetti impegnati nella pianificazione e per le progettazioni)

1. Sulla base della graduazione della responsabilità e della professionalità espressa, secondo il disposto dell'art. 7, Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e con i criteri di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero Lavori Pubblici 7 aprile 1998, n. 320, si stabilisce che i soggetti beneficiari del "Fondo", nel caso di atti di pianificazione urbanistica redatti all'interno dell'Ente o di progettazione di opere o lavori, sono individuati tra i dipendenti dell'Ente stesso, che partecipano o collaborano alla redazione del piano o della progettazione di opere o lavori, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative nel modo seguente:
  - a) responsabile unico del procedimento: 5%;
  - b) responsabile di fasi del procedimento: 10%
  - c) tecnici, che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione e dell'atto di pianificazione, formando i relativi elaborati: 50%;
  - d) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto c) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale) 25%;
  - e) altri componenti dell'ufficio tecnico, che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione, pur non sottoscrivendone gli elaborati 10%.

#### ART.10

(Liquidazione del "Fondo" per atti di pianificazione e per le progettazioni)

- 1) all'interno della ripartizione indicata nell'art. 9 precedente, il responsabile del Settore, con l'atto di liquidazione, accerta la quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando, quindi, la somma a ciascuno spettante.
- 2) Nel caso in cui il responsabile del settore sia direttamente interessato alla ripartizione del "fondo", si procede, sulla base di una relazione dello stesso responsabile, e la liquidazione è effettuata direttamente dal responsabile del settore competente per la contabilità del personale;
- 3) La liquidazione è disposta dopo l'intervenuta adozione del piano o del progetto dell'opera o dei lavori, e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione dello stesso, regolarmente redatto.
- 4) Gli importi da liquidare, imputati al "fondo", sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti, con l'esclusione degli oneri riflessi a carico dell'ente, che gravano sui normali fondi di bilancio per il personale, trattandosi di incentivo di produttività con ogni effetto di legge relativo a prelievo fiscale e previdenziale di cui alla legislazione vigente.

- 5) I dipendenti, che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione tecnica – urbanistica o di progettazione di opere o lavori non usufruiscono del lavoro straordinario per le attività connesse alla redazione dei piani e dei lavori stessi.
- 6) La liquidazione delle competenze dei dipendenti interessati avviene a risultato ottenuto previa certificazione formale oggetto dell'incarico specifico.

#### ART11

(Tecnica di distribuzione del “fondo”)

- 1) Il “fondo” è distribuito con proporzione diretta, rispetto ai soggetti aventi titolo, in relazione alla percentuale definita, di cui ai valori riportati all'art.9 precedente.
- 2) Qualora, un “tecnico” racchiuda in sè più competenze professionali, tra quelle elencate all'art.9 precedente, egli ha diritto a ricevere il cumulo del compenso per ciascun parametro definito nei modi di cui all'art.6 precedente stesso.

#### ART.12

(Conferimento di incarico per la pianificazione e la progettazione)

- 1) Il conferimento degli incarichi interni di pianificazione e di progettazione interna deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
- 2) L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
- 3) I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del piano.
- 4) La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, con il quale viene, altresì, disposto l'impegno di spesa a valere sul “fondo” per gli atti di pianificazione.
- 5) Con l'atto di conferimento dell'incarico, che è sottoposto per accettazione agli incaricati, deve essere:
  - Individuato l'atto di pianificazione o di progettazione di lavoro o opera da redigere;
  - Quantificata la spesa relativa a tale atto;
  - Determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opera;
  - Fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati tecnici e progettuali;
  - Individuato ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo professionale, ed i compiti assegnati;

- Definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo , tenendo conto del grado di complessità dell'incarico di progettazione.

### ART.13

#### (Direzione lavori e collaudi)

- 1) Ai fini della direzione lavori e dei collaudi, di cui alle norme dell'art. 13, comma 4, Legge 17 maggio 1999, n.144 l'Ente fa riferimento – ai fini del fondo – alla misura del 30% delle tariffe professionali relative ai professionisti incaricati con le procedure di cui agli artt. 8 e 11 precedenti.
- 2) La distribuzione del “fondo” avviene – sottratto il 15% per il fondo di produttività generale dei dipendenti – nel modo seguente:
  - Responsabile unico del procedimento: 1%
  - Responsabile di fasi del procedimento: 5%
  - Direttore lavori: 64%
  - Collaboratori dell'ufficio tecnico con responsabilità di firma di atti (es. contabilità di cantiere, etc.): 25%
  - Collaboratore senza responsabilità di firma: 5%
- 3) Per quanto attiene specificatamente ai collaudi in corso d'opera – sottratto il 15% per il fondo di produttività generale dei dipendenti – la distribuzione è assegnata per il restante 85% di cui al “fondo” in argomento direttamente al collaudatore, scelto con le forme di cui all'art. 11.
- 4) Le competenze inerenti sia la direzione dei lavori che il collaudo si hanno le prime mediante gli stati d'avanzamento trimestrale e le seconde a certificazione di collaudo effettuato.
- 5) Per gli adempimenti di cui al comma precedente provvede direttamente il settore ragioneria e contabilità ai sensi della legislazione vigente.

## TITOLO III

### SEZ. I

#### ART. 14

#### (Economie di gestione)

- 1) Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie di gestione, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, e confluiscono al “fondo” generale di produttività per tutti i dipendenti.

## ART. 15

(Oneri per iscrizione agli albi e per assicurazioni)

- 1) L'onere dell'iscrizione agli albi professionali dei tecnici progettisti, direttori dei lavori e collaudatori dipendenti compete all'amministrazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni.
- 2) E' altresì, a carico dell'Amministrazione la spesa per la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione, direzione lavori e collaudi, con esclusione delle eventuali penali.

## ART. 16

(Relazioni Sindacali)

- 1) In tutte le fasi preparatorie e decisorie propedeutiche all'attuazione del presente regolamento sono osservate le procedure di contrattazione collettiva decentrata integrativa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le rappresentanze sindacali unitarie, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni.

## SEZ. II

### ART.17

(entrata in vigore)

- 1) Il presente regolamento è immediatamente esecutivo e sostituisce ogni altra normativa vigente.
- 2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, quale normazione di diritto pubblico.

## ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE DEL "FONDO"

RISORSE DA DISTRIBUIRE £. 10.000.000 DOPO LA SOTTRAZIONE DEL 15%  
PER IL FONDO GENERALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E  
PER LA PRODUTTIVITA' PER TUTTI I DIPENDENTI

Soggetti beneficiari:

- Coordinatore unico 5% = X
- Responsabile del procedimento 10% = Y
- Tecnici redattori del progetto o dell'atto di pianificazione 50% = Z
- Collaboratori tecnici, redattori di atti facenti parte il progetto  
dell'atto di pianificazione 25% = K
- Altri componenti dell'ufficio tecnico (collaboratori) 10% = W

TOTALE 100% = x+y+z+k+w

$$X = \frac{10.000.000 \times 5}{100} = 500.00 +$$

$$Y = \frac{10.000.000 \times 10}{100} = 1.000.00 +$$

$$X = \frac{10.000.000 \times 50}{100} = 5.000.00 +$$

$$X = \frac{10.000.000 \times 25}{100} = 2.500.00 +$$

$$X = \frac{10.000.000 \times 10}{100} = 1.000.00 +$$

Totale 10.000.000

Da liquidare nel modo seguente ai soggetti beneficiari :

- Coordinatore unico £. 500.000
  - Responsabile del procedimento £. 1.000.000
  - Tecnici redattori del progetto o dell'atto di pianificazione £. 5.000.000
  - Collaboratori tecnici, redattori di atti facenti parte del  
Progetto o dell'atto di pianificazione £. 2.500.000
  - Altri componenti dell'ufficio tecnico (collaboratori) £. 1.000.000
- TOTALE £.10.000.000